



COMUNE DI POLVERIGI
PROVINCIA DI ANCONA

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE
Seduta del 01/02/2010 n. 000003

OGGETTO:

Regolamento comunale per i servizi funebri e cimiteriali. Modifica articolo 15

L'anno Duemiladieci il Uno del mese di **Febbraio** alle ore **21,15**, convocato in Municipio nei modi e termini di legge, si è riunito per approvare la proposta in oggetto previa nomina degli scrutatori: **POETA SIMONE, SCHIAVONI LAURA, FILIPETTI ANNAROSA** in formazione legale, il Consiglio Comunale nelle persone di:


N.	Cognome	Nome	Carica	Presenza
1	PAESANI	MASSIMINO	SINDACO	SI
2	CARNEVALI	DANIELE	Cons. Anziano	SI
3	VACCARINI	MASSIMO	Consigliere	SI
4	BELELLI	MASSIMILIANO	Consigliere	SI
5	SCARPONI	ANDREA	Consigliere	SI
6	SCHIAVONI	LAURA	Consigliere	SI
7	TURBANTI	SILVANO	Consigliere	SI
8	MASSACCESI	GIULIANO	Consigliere	SI
9	FILIPETTI	ANNAROSA	Consigliere	SI
10	MONTIRONI	SAURO	Consigliere	SI
11	PESARESI	ERNESTO	Consigliere	SI
12	GAMBI	ENNIO	Consigliere	SI
13	POETA	SIMONE	Consigliere	SI
14	SOPRANZETTI	DINO	Consigliere	SI
15	CARNEVALI	MONICA	Consigliere	SI
16	GALASSI	MICHELE	Consigliere	SI
17	MARCHEGLIANI	ROSARIO	Consigliere	SI
18	MAINARDI	SANTE	Ass. Esterno	SI
19	LOMBARDI	PATRIZIA	Ass. Esterno	SI
20	BEGHIN	ALESSANDRA	Ass. Esterno	SI
Presenti N. 20		Assenti N. 0		

CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE DI POLVERIGI: N. 17

Presidente è il sig.: **PAESANI MASSIMINO** nella sua qualita' di **SINDACO**

Assiste il Segretario Capo : **Dr. Caprari Fabiola**

CODICE STATISTICO - 038



COMUNE DI POLVERIGI

PROVINCIA DI ANCONA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ad oggetto: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";

Vista la Legge 28 febbraio 2001 n. 26 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 27 dicembre 2000 n. 392 recante disposizioni urgenti in materia di enti locali;

Visto il vigente regolamento comunale per i servizi funebri e cimiteriali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/06/1997 e succ.modifiche;

Premesso che l'articolo 15 del suddetto regolamento prevede la possibilità di introdurre delle cassette metalliche contenenti resti mortali all'interno delle sepolture private e dei loculi, quando ciò venga richiesto dai familiari e per consentire l'abbinamento dei resti mortali a salme di congiunti ivi tumulate, fino all'esaurimento della capienza;

Ritenuto opportuno, per un principio di parità di trattamento e prendendo atto di richieste pervenute al Comune in tal senso, estendere la facoltà di abbinamento con salme di congiunti tumulati nelle sepolture private e nei loculi anche al caso di urne contenenti ceneri mortali;

Ritenuto, inoltre, di prevedere che tale facoltà possa essere esercitata anche nel caso in cui le persone a cui le cassette metalliche o le ceneri si riferiscono durante la vita non abbiano avuto la residenza anagrafica in questo Comune, in considerazione del legame affettivo con le stesse che è sotteso alla richiesta espressa dai familiari;

Premesso che comunque tale estensione riguarda esclusivamente il caso dell'abbinamento con salme di congiunti precedentemente tumulati e che il limite rimane sempre quello della capienza del sepolcro;

Atteso che pertanto la modifica da introdurre è la seguente:

"ART. 15 - INTRODUZIONE DI CASSETTE CON RESTI MORTALI E DI URNE CON CENERI IN NICCHIE OCCUPATE DA FERETRI
In deroga al precedente articolo 8, lettera e) e pertanto anche nel caso in cui si tratti di persone che durante la loro vita non abbiano avuto la residenza anagrafica in questo Comune, è consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali o di urne contenenti ceneri nelle sepolture private e nei loculi, quando ciò venga richiesto dai familiari, per consentire l'abbinamento dei resti mortali o delle ceneri a salme di congiunti ivi tumulate, fino all'esaurimento della capienza.
L'introduzione delle predette cassette metalliche o delle ceneri ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte degli uffici comunali."

Visto il testo del regolamento redatto tenendo conto della modifica citata, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e nel quale la stessa è riportata in neretto;

Visto il parere espresso in ordine alla regolarità tecnica dal responsabile competente, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;



COMUNE DI POLVERIGI

PROVINCIA DI ANCONA

Con la seguente votazione espressa nelle forme di legge:
presenti n. 20 (n. 17 consiglieri e n. 3 assessori esterni)
votanti n.17
favorevoli n.17
contrari nessuno
astenuti nessuno

DELIBERA

1.Di approvare il nuovo testo del regolamento funzionamento Cimitero (allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale), prendendo atto della modifica apportata al testo di quello vigente all'articolo 15 ed evidenziata in neretto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente e separata votazione espressa nelle forme di legge
favorevole n. 17
contrari nessuno
astenuti nessuno

DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI POLVERIGI

PROVINCIA DI ANCONA

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina, ad integrazione delle norme di cui:

- al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
- al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante: " Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
 - al L. 28/02/2001 n. 26
 - alla L.R. 01/01/2005 n. 3
 - al Reg.Reg. 09/02/2009 n. 3

ART. 2 - RESPONSABILITA' DEL COMUNE

Il Comune ha cura perche' nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti, ecc., alle cose, non assume responsabilita' per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale per accedere a loculi, ecc....

CAPO II

PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

ART. 3 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI

La Giunta Comunale individua i responsabili del Servizio.

Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere vigila il coordinatore sanitario dell'azienda usl, con le procedure di cui all'art. 51 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 4 - OBBLIGHI DEL CUSTODE DEL CIMITERO

Il custode e' responsabile della regolare tenuta dei registri dall'art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285, ed ha l'obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico:

- a) una copia del presente regolamento;
- b) una copia dei regolamenti e delle tariffe relative alle concessioni ed ai servizi cimiteriali funebri.

CAPO III

TRASPORTO DELLE SALME

ART. 5 - DISCIPLINA DEL TRASPORTO DELLE SALME

Per il trasporto delle salme troveranno puntuale applicazione le norme di cui al Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonche' lo speciale regolamento comunale sui trasporti funebri.

ART. 6 - FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA E DEI FUNERALI

Il trasporto funebre sara' autorizzato sulla base della volonta' testamentaria espressa dal defunto.

In assenza di disposizione testamentaria la volonta' deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente piu' prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di piu' parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

L'ordine sueposto trovera' applicazione in tutti i rapporti successivi (inumazione, tumulazione, trasferimento, epigrafi, ecc..)

ART. 7 - VIGILANZA PER IL TRASPORTO DELLE SALME

Il Sindaco, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dall'art. 23 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285, ne dara' notizia alla polizia comunale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.



COMUNE DI POLVERIGI

PROVINCIA DI ANCONA

CAPO IV

POLIZIA DEI CIMITERI

ART. 8 - RICEVIMENTO DELLE SALME - CONCESSIONE LOCULI

Nel cimitero comunale potranno essere sepolti:

- a) le salme delle persone che al momento del decesso erano residenti in questo Comune;
- b) le salme delle persone che, durante la loro vita, hanno avuto in questo Comune la residenza anagrafica;
- c) le salme delle persone decedute all'interno del territorio comunale, non residenti;
- d) le salme delle persone che hanno avuto legami particolari con Polverigi, sempre su decisione del Sindaco, sentita la Giunta Comunale.
- e) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate.

ART. 9 - CONCESSIONI LOCULI E AREE PER SEPOLTURE PRIVATE

I loculi verranno concessi solo al momento della morte delle persone indicate nell'art. 9, con l'unica possibilità per il coniuge superstite di richiedere la concessione del loculo accanto, fino ad esaurimento del settore, da individuarsi da parte della Giunta Comunale.

Il prezzo della concessione di un ulteriore loculo al coniuge superstite e' soggetto ad una maggiorazione del 30%.

Il prezzo della concessione del loculo per le salme delle persone indicate al punto b) e c) dell'articolo 8 è soggetto ad una maggiorazione del 50%.

Le aree per sepolture private verranno concesse mediante presentazione di domanda ed assegnate sulla disponibilità in base al piano di lottizzazione approvato.

La concessione del loculo e' limitata all'uso della prima tumulazione, per cui in caso di trasferimento della salma in altro Comune o in sepolture private all'interno del cimitero, la concessione avra' termine, senza la previsione di alcun rimborso per il concessionario o suo erede.

La durata della concessione di ogni loculo e' di 50 anni e i relativi prezzi saranno stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale e confermati dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio.

Le concessioni delle aree sulle quali vengono erette costruzioni private hanno la dura di 99 anni.

ART. 10 - SEPOLTURA NEI GIORNI FESTIVI

Di norma, nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture.

Su richiesta dei familiari del defunto ed in accordo con il responsabile del servizio, il Sindaco potrà autorizzarle.

ART. 11 - RETROCESSIONE LOCULI - RIMBORSO

Nel caso di retrocessione di un loculo mai utilizzato, si procedera' al rimborso dell'intero importo pagato dal concessionario, nel momento in cui si provvedera' alla sua nuova concessione.

I soggetti che richiederanno la concessione di aree cimiteriali dovranno retrocedere gli eventuali loculi precedentemente ottenuti in concessione mai utilizzati, dietro il rimborso dell'intero prezzo originario, nel momento in cui si procedera' alla nuova concessione.

CAPO V

INUMAZIONI - TUMULAZIONI - TRASFERIMENTI

ART. 12 INUMAZIONE E TUMULAZIONI - NORMATIVA

Per le inumazioni e le tumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente, al Capo XIV ed al Capo XV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 13 - INUMAZIONI E TUMULAZIONI - TERMINI

Le inumazioni e le tumulazioni di norma, seguiranno immediatamente la consegna dei feretri di cui al precedente art. 10.

ART. 14 - EPIGRAFI

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ri-

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 01/02/2010 n. 000003



COMUNE DI POLVERIGI

PROVINCIA DI ANCONA

cordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.

Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette deve essere indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.

Le donne coniugate sono indicate con i due cognomi.

ART. 15 - INTRODUZIONE DI CASSETTE CON RESTI MORTALI E DI URNE CON CENERI IN NICCHIE OCCUPATE DA FERETRI

In deroga al precedente articolo 8, lettera e) e pertanto anche nel caso in cui si tratti di persone che durante la loro vita non abbiano avuto la residenza anagrafica in questo Comune, è consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali o di urne contenenti ceneri nelle sepolture private e nei loculi, quando ciò venga richiesto dai familiari, per consentire l'abbinamento dei resti mortali o delle ceneri a salme di congiunti ivi tumulate, fino all'esaurimento della capienza.

L'introduzione delle predette cassette metalliche o delle ceneri ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte degli uffici comunali.

ART. 16 - INUMAZIONI E TUMULAZIONI A SEGUITO DEL DECESSO

Tutte le operazioni relative alle inumazioni sono assicurate dal Comune con spese a carico degli interessati, fatto salvo il caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

La Giunta Comunale, con specifico provvedimento e qualora vi siano i presupposti, potrà autorizzare l'effettuazione del servizio a titolo gratuito. In ogni caso l'effettuazione in modo gratuito dell'inumazione non comporta la gratuità del trasporto del cadavere.

Tutte le operazioni di tumulazione saranno assicurate dal Comune con spese a carico degli interessati, dovendosi ritenere i prezzi di concessione dei loculi e delle aree comprensivi dei detti oneri.

Le tariffe relative a tutte le suddette operazioni sono determinate con atto della Giunta Comunale.

CAPO VI

ESUMAZIONI - ESTUMULAZIONI E TRASFERIMENTI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

ART. 17 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI - NORMATIVA

Per le esumazioni ed estumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui al Capo XVII del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990 n. 285 (e successive modifiche ed integrazioni).

ART. 18 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE

Per le esumazioni ordinarie sarà osservato l'art. 82 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990 N. 285 (e successive modifiche ed integrazioni) e le relative operazioni saranno eseguite dal mese di gennaio al mese di aprile e dal mese di ottobre al mese di dicembre di ogni anno.

Le estumulazioni si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni, nel rispetto delle norme di cui all'art. 86 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (e successive modifiche ed integrazioni).

ART. 19 - ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI E TRASFERIMENTI.

Per le esumazioni, le estumulazioni straordinarie saranno osservate le norme di cui agli artt. 83, 84, 86 ed 88 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990 N. 285 (e successive modifiche ed integrazioni).

Le operazioni di esumazione, estumulazione e di trasferimento all'interno del cimitero, saranno eseguite dal mese di gennaio al mese di aprile e dal mese di ottobre al mese di dicembre di ogni anno, dal custode del cimitero, dietro presentazione di tutte le autorizzazioni sanitarie previste dalle disposizioni vigenti e mediante un rimborso spese pari all'importo che sarà previsto annualmente dalla

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 01/02/2010 n. 000003



COMUNE DI POLVERIGI

PROVINCIA DI ANCONA

Giunta Comunale, confermato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione di bilancio.

Il richiedente tali operazioni cimiteriali dovrà assicurare la collaborazione con il custode.

ART. 20 - SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI

Tutto ciò che durante le operazioni di esumazione ed estumulazione, verrà rinvenuto, dovrà essere custodito in apposito cassetto, di lamiera zincata con coperchio e lucchetto, in attesa di essere trasportato presso l'apposita discarica speciale per lo smaltimento.

La spesa relativa allo smaltimento sarà a carico del richiedente le operazioni cimiteriali e la tariffa relativa è determinata con atto della Giunta Comunale.

ART. 21 - OSSARIO COMUNE

Per la raccolta delle ossa che provengono dalle esumazioni o che si troveranno nelle condizioni previste al comma 5 dell'art. 86 del regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 285/90, salvo predisporre quanto previsto dalla norma di cui all'art. 85 del regolamento di polizia mortuaria, verranno utilizzati i loculi ubicati nelle file molte alte (a partire dalla 5^a fila).

Il prezzo della concessione di tali loculi, la cui durata è fissata di 99 anni, deciso annualmente dalla Giunta Comunale e confermato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione di bilancio.

CAPO VII

LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

ART. 22 - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Nessun lavoro può essere eseguito dai privati nei cimiteri senza la concessione o l'autorizzazione comunale.

Per le procedure troveranno applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia in questo comune.

ART. 23 - OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO

Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessario per l'esecuzione dei lavori (deposito di materiali - elevazione di armature, ecc...), troverà applicazione la vigente normativa in materia.

La superficie occupata dovrà essere convenientemente recintata in modo da essere schermata alla vista dei visitatori.

ART. 24 - OPERE PRIVATE - VIGILANZA - COLLAUDO.

L'Ufficio Tecnico Comunale ha competenza per la vigilanza, il controllo ed il collaudo di tutte le opere private nei cimiteri.

CAPO VII

NORME FINALI

ART. 25 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.

ART. 26 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27.12.1985, n.816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia Municipale.

ART. 27 - LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

- Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27.7.1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il regio decreto 9.7.1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.P.R. 10/09/1990, n. 285 recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria"; nonché ogni altra disposizione di legge e re-

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 01/02/2010 n. 000003



COMUNE DI POLVERIGI

PROVINCIA DI ANCONA

golamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

-la legge 28/02/2001 n. 26.

-alla L.R. 01/01/2005 n. 3

-al Reg.Reg. 09/02/2009 n. 3

ART. 28 - ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI.

Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

ART. 29 - SANZIONI .

Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi degli artt. 106 e 107 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, dell'art. 344 T.U. sulle leggi sanitarie del 27.7.1934, n. 1265 e della legge 24.11.1981, n. 689.



COMUNE DI POLVERIGI
PROVINCIA DI ANCONA

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente
f.to: PAESANI MASSIMINO

Il Consigliere Anziano
f.to: CARNEVALI DANIELE

Il Segretario
f.to: Caprari Fabiola

PUBBLICAZIONE

Publicato dal al
Polverigi, li'

il Segretario
F.TO: Caprari Fabiola

Per copia conforme per uso amministrativo e al ufficio.
Polverigi, 05/02/2010

VISTO: IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva dopo dieci giorni a decorrere dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, e cioe' dal giorno

Polverigi,

Il Segretario Comunale